



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

- III Sezione Civile -

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Enrico Quaranta	Presidente
dr. Rita Di Salvo	Giudice rel.
dr. Loredana Ferrara	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

letti gli atti del fascicolo n. 7/2020 R.G. concordato preventivo, avente ad oggetto il ricorso, ex art. 161, sesto comma, l. fall., depositato, nell'interesse della ditta individuale VERNAGAS GROUP S.R.L. (c.f. 03649820614);

rilevato che detta domanda è stata ritualmente comunicata al Pubblico Ministero (v. annotazione di cancelleria);

visto il decreto presidenziale di nomina del Giudice relatore;

esaminata la documentazione allegata (ed in particolare i bilanci relativi agli esercizi 2016 - 2020, le dichiarazioni dei redditi della titolare della ditta per gli stessi anni, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti);

ritenuto che l'art. 161, sesto comma, l. fall. consente all'imprenditore che versi in uno stato di crisi di proporre il ricorso contenente la domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva di successivo deposito del piano di ristrutturazione che vorrà adottare per risanare i suoi debiti, del contenuto esatto della proposta che andrà ad avanzare ai creditori, nonché della documentazione prescritta dai comma secondo e terzo del medesimo articolo 161 l. fall., prevedendo, altresì, che il Giudice, dopo la presentazione del ricorso, fissi un termine per il deposito del piano e della indicata documentazione: termine variabile tra i sessanta ed i centoventi giorni, non superiore a sessanta giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento (circostanza non ricorrente nella fattispecie de qua ove non risultano pendenti ricorsi di fallimento), prorogabile solo in presenza di giustificati motivi.;

reputato che, nella fattispecie in esame, la domanda di concordato è stata presentata che evidentemente si trova in stato di crisi e che non risulta aver negli ultimi due anni



proposta analoga domanda non sussistendo, così, la causa ostativa di cui all'art. 161, nono comma, l. fall.;

considerato che la complessità della procedura e gli importi dei debiti di cui all'elenco dei creditori rendono opportuna la nomina di un commissario giudiziale per un puntuale controllo;

preso atto che, ai sensi dell'art. 161, ottavo comma, l. fall., il Tribunale, contestualmente all'assegnazione dell'invocato termine per la presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, è altresì tenuto a disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore dovrà osservare fino alla scadenza del predetto termine;

rilevato che pende procedura di ricorso per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

assegna alla parte ricorrente termine di 60 gg, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione tutta di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, l. fall.

nomina commissario giudiziale il dott. RICCARDO GATTO;

determina in euro 5.000,00 la somma da accantonare per fronteggiare parte della spese di giustizia, da depositare su di un conto corrente dedicato entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto.

dispone altresì che la ricorrente depositi, ogni trenta giorni, una relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.

Manda alla Cancelleria di darne comunicazione alla società istante.

Si comunichi.

Così deciso il 4/11/2020

Il Presidente
dr. Enrico Quaranta